

Aderendo a richieste di colleghi ed alle sollecitazioni provenienti dagli iscritti, riteniamo cosa utile trasmettere una sorta di sintesi delle determinazioni e prescrizioni del recente decreto emergenza in tema di giustizia.

Udienze dal 9 marzo al 22, rinviate d'ufficio (quindi senza essere tenute) a data successiva al 22 marzo (in realtà di fatto dovrebbero essere tutti rinviati, per i processi senza detenuti, a dopo il 31 maggio), tranne:

- 1.** udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
- 2.** su espressa richiesta di trattazione delle parti (cioè occorre chiedere di tenere l'udienza, in pratica come durante la sospensione feriale) per le seguenti ipotesi:
 - a)** udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - b)** udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari (riesame) o di sicurezza;
 - c)** udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
 - d)** udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

Dal 9 al 22 marzo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto in tutti i procedimenti indicati al comma 1, quindi tranne convalide, misure di sicurezza detentive, processi con detenuti, misure di prevenzione e minori quando le parti abbiano richiesto di svolgerli comunque.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, quindi ricomincia a decorrere dal 23 marzo.

Dal 23 marzo al 31 maggio, tutte le udienze fissate saranno rinviate a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le seguenti eccezioni:

- 1.** udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:
 - a)** udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - b)** udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - c)** udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
 - d)** udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni.
- 2.** Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale (incidente probatorio).

La dichiarazione di urgenza è fatta dal Giudice o dal Presidente del Collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui sopra che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

3. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 2, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020.

4. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (equa riparazione per irragionevole durata del processo), nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020.

In chiusura, sui termini. In pratica, quelli favorevoli sono sospesi fino al 22.03.2020, quelli sfavorevoli fino al 31.05.2020 o comunque fino al compimento dell'atto, udienza, etc.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Tortora